REGOLAMENTO (CEE) N. 1869/90 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1990

recante disposizioni transitorie relative ai semi di girasole raccolti e trasformati in Spagna prima del 31 dicembre 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90,

considerando che, a norma dell'articolo 95, paragrafo 2 dell'atto citato, a partire dal 1° gennaio 1991 il regime di aiuti per i semi di girasole raccolti in Spagna subirà una radicale modifica e che la fine del periodo di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi, previsto dall'articolo 94 dello stesso atto, consentirà, a decorrere dalla data summenzionata, di immettere al consumo in Spagna olio di girasole al prezzo mondiale; che un tale cambiamento, intervenendo nel corso della campagna, potrebbe causare perturbazioni del mercato ove non fossero previsti adeguati provvedimenti;

considerando che è quindi opportuno adottare misure transitorie applicabili all'olio di girasole prodotto da semi raccolti e trasformati in Spagna prima del 31 dicembre 1990, in modo da garantire un'agevole transizione verso il regime comunitario degli scambi e degli aiuti;

considerando che le misure di cui trattasi possono consistere nel garantire a chi il 31 dicembre 1990 deterrà in Spagna scorte di olio di girasole, la possibilità di evitare perdite finanziarie nella commercializzazione di tale prodotto;

considerando che è d'uopo prevedere opportune misure di controllo che consentano di identificare, al 31 dicembre 1990, le scorte di olio di girasole ottenuto da semi raccolti e trasformati in Spagna;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3849/89 del Consiglio [1] ha prorogato fino al 31 dicembre 1990 il periodo nel corso del quale possono venir adottate misure transitorie ai sensi dell'articolo 90 dell'atto di adesione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento reca disposizioni transitorie applicabili ai semi di girasole raccolti e trasformati in Spagna prima del 31 dicembre 1990 e immagazzinati in Spagna sotto forma di olio alla data del 31 dicembre 1990.

Articolo 2

Possono beneficiare delle disposizioni transitorie:

— le imprese di frantumazione, o

— le imprese di raffinazione dell'olio, o

— le imprese di condizionamento dell'olio,

legalmente stabilite in Spagna e che, alla data del 31 dicembre 1990, detengono scorte di olio di girasole ottenuto da semi raccolti e trasformati in detto paese.

Sono escluse dal beneficio le imprese la cui attività è limitata alla vendita all'ingrosso o al minuto dell'olio.

Articolo 3

La Spagna procede ad un inventario delle scorte di olio di girasole identificato come tale, detenuto al 31 dicembre 1990 dalle imprese di cui all'articolo 2.

Dall'inventario deve in particolare risultare:

— il quantitativo di olio di girasole greggio, e

— il quantitativo di olio di girasole raffinato,

detenuti da ciascuna impresa e da ognuno dei suoi stabilimenti.

Le spese per l'esecuzione dell'inventario sono a carico delle imprese.

Ogni impresa deve dimostrare, in modo considerato soddisfacente dallo Stato membro, che l'olio menzionato nell'inventario è stato ottenuto da semi raccolti e trasformati in Spagna prima del 31 dicembre 1990.

Articolo 4

Le imprese beneficiarie hanno diritto ad un aiuto il cui ammontare è determinato nel modo qui di seguito indicato.

Il quantitativo di semi ammesso a fruire dell'aiuto è stabilito con riferimento al quantitativo di olio greggio o raffinato risultante dall'inventario, assumendo:

— un rendimento dei semi in olio greggio del 42 %;

— un rendimento alla raffinazione del 96 %.

[1] GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 7.

Entro il 31 dicembre 1990, la Commissione comunica alla Spagna l'importo unitario dell'aiuto, corrispondente alla differenza :

— tra la media dell'aiuto di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (1), applicabile ai semi di girasole raccolti e trasformati in Spagna, fissato tra il 1° e il 15 dicembre 1990 per il mese di gennaio 1991, ed espresso in moneta nazionale, e

— l'aiuto di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, applicabile ai semi di girasole raccolti e trasformati in Spagna nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 1990, ed espresso in moneta nazionale.

Articolo 5

La Spagna accerta che l'impresa beneficiaria abbia diritto all'aiuto e procede al versamento entro il 31 marzo 1991.

Articolo 6

La Spagna adotta le misure di controllo necessarie per una corretta applicazione del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.